



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 22 settembre 2010

Alle Direzioni Regionali e interregionali  
delle Dogane

LORO SEDI

Protocollo: 119919/RU

Rif.:

Allegati:

*e, p.c.:*

Alla Confederazione Generale dell'Industria  
Italiana  
[dg@confindustria.it](mailto:dg@confindustria.it)

All'Unione Italiana delle Camere di  
Commercio, Industria, Agricoltura e  
Artigianato  
[segreteria.generale@unioncamere.it](mailto:segreteria.generale@unioncamere.it)

Alla Camera di Commercio Internazionale  
[icc@cciitalia.org](mailto:icc@cciitalia.org)

Alla Confederazione Generale Italiana del  
Commercio e del Turismo  
[confcommercio@confcommercio.it](mailto:confcommercio@confcommercio.it)

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura  
[direzione@confagricoltura.it](mailto:direzione@confagricoltura.it)

Alla Confederazione Generale Italiana  
dell'Artigianato  
[confartigianato@confartigianato.it](mailto:confartigianato@confartigianato.it)

Al Consiglio Nazionale  
degli Spedizionieri Doganali  
[info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

All'Associazione Nazionale  
Spedizionieri Doganali  
[anasped@confcommercio.it](mailto:anasped@confcommercio.it)

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di  
Spedizioni Internazionali  
[fedespedi@fedespedi.it](mailto:fedespedi@fedespedi.it)

**OGGETTO:** Legge 8 aprile 2010, n. 55 – Provvedimenti che regolano la commercializzazione dei prodotti nel settore tessile, del pellame e della calzatura.

In riferimento alla concreta applicabilità della Legge 8 aprile 2010, n. 55, c.d. «Reguzzoni-Versace», a far data dall'1.10.2010, si informa che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi e sull'impiego dell'indicazione "Made in Italy" nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della legge in oggetto.

In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. (CEE) n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. (CEE) n. 2454/93).

Le Direzioni Regionali e Interregionali in indirizzo e le organizzazioni che leggono per conoscenza sono pregate di dare la massima diffusione agli Uffici dipendenti e agli operatori interessati.

*Il Direttore Centrale*  
f.to Ing. Walter De Santis

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93)*